

RELAZIONE

Il presente progetto di legge è stato redatto per dare un impulso della liberalizzazione del commercio, al fine di ristabilire un equilibrio tra il commercio di vicinato e quello dei grandi outlet, migliorando le condizioni in cui operano i piccoli e medi esercenti, così da garantire a tutti uguale accesso ai mercati a pari condizioni.

S'intende infatti con questo pdl estendere l'istituto delle vendite straordinarie all'intero arco dell'anno, normandone l'attuazione, al fine di garantire una maggiore possibilità per i piccoli e medi esercizi di reggere la concorrenza con le strutture che delle svendite hanno fatto la loro ragione d'essere, sulla scorta di altri numerosi paesi europei dove già i commercianti possono effettuare in ogni periodo dell'anno sia il saldo che la vendita promozionale per eliminare giacenze di magazzino.

Tale azione ricadrebbe positivamente anche sui consumatori, nel senso di un maggior contenimento dei prezzi: in un momento di crisi e di diminuzione del potere d'acquisto, per gli acquirenti si moltiplicherebbero le occasioni di fare acquisti vantaggiosi in occasione delle vendite speciali di merce. Anche il flusso turistico si avvantaggerebbe di tali occasioni di acquisti scontati tutto l'anno.

Con questo Progetto di Legge si intende quindi esaltare la responsabilità del singolo commerciante in un quadro di generale trasparenza e leale concorrenza e rafforzando il valore promozionale delle vendite straordinarie.

La seguente proposta di legge è composta da 6 articoli.

Gli articoli 1 e 2 individuano l'oggetto e il fine del testo.

L'articolo 3 definisce le vendite straordinarie, specificandone le sottocategorie che le compongono: vendite di fine stagione, vendite promozionali e liquidazioni.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie, fissandone la durata massima e la possibilità di ripetizione nell'arco dell'anno.

L'articolo 5 individua un sistema di sanzioni da irradiarsi nei casi di violazione delle regole stabilite.

L'articolo 6 determina l'entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 1

(oggetto)

1. La presente legge stabilisce disposizioni per la liberalizzazione delle vendite straordinarie, al fine di migliorare e infondere trasparenza e libera concorrenza al mercato al dettaglio.

ARTICOLO 2

(finalità)

1. Le norme di cui all'articolo 1 sono finalizzate a modernizzare il sistema distributivo, al fine di garantire una più equa concorrenza tra i piccoli e medi esercizi e la Grande Distribuzione, in particolare quella rappresentata dagli Outlet, nonché maggiori vantaggi e trasparenza per i consumatori.

2. La presente legge si applica a tutte le attività commerciali del settore non alimentare.

ARTICOLO 3 (vendite straordinarie)

1. Sono vendite straordinarie le vendite di fine stagione, le vendite promozionali e quelle di liquidazione
2. Le vendite straordinarie, indipendentemente dalla loro natura e tipologia, sono vendite effettuate dall'esercente al dettaglio, per offrire agli acquirenti occasioni di sconti e ribassi rispetto alle situazioni di vendita ordinaria
3. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per promuovere gli acquisti, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita
4. Le vendite di fine stagione o saldi interessano e riguardano prodotti stagionali o articoli di moda suscettibili di notevole deprezzamento
5. Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate per cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di affittanza, di durata almeno annuale, di azienda, cessione dell'azienda, trasferimento dei locali, loro trasformazione e/o rinnovo. Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per l'effettuazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 4 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VENDITE STRAORDINARIE)

1. Le vendite straordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nel periodo di effettuazione delle vendite straordinarie è possibile mettere in vendita solo merci già presenti nell'esercizio commerciale o nei magazzini. E' fatto assoluto divieto d'introdurre merci di altra provenienza o in conto vendita.
3. Nel corso delle vendite straordinarie in cartellino deve essere indicato oltre al prezzo originario e alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, così come stabilisce la legge in materia di pubblicità dei prezzi.
4. Le vendite straordinarie non possono durare oltre 45 giorni.
5. Tra la fine e l'inizio di una vendita straordinaria deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni.

ARTICOLO 5 (sanzioni)

1. nel caso in cui il commerciante effettui delle vendite di fine stagione con prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 4 si applica la sanzione amministrativa da 3000 a 5000 euro e in caso di comportamento recidivo nell'arco dell'anno è prevista l'applicazione della sanzione massima e la chiusura dell'esercizio per 20 giorni.

2. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 5000 euro
3. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 6000 a 15 mila euro e in caso di recidiva nell'arco dell'anno oltre all'applicazione della sanzione massima è prevista la chiusura dell'esercizio per 30 giorni
4. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 2000 euro
5. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 2000 euro e in caso di recidiva nell'arco dell'anno oltre alla sanzione pecuniaria massima è prevista la chiusura dell'esercizio per 10 giorni
6. in caso di violazioni di cui all'articolo 4 comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 2000 euro e in caso di recidiva nell'arco dell'anno oltre alla sanzione pecuniaria massima è prevista la chiusura dell'esercizio per 10 giorni

ARTICOLO 6

(adempimento dei comuni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge i comuni Delle aree interessate, anche di concerto, procedono all'accertamento delle violazioni e al sanzionamento dei comportamenti illeciti alla luce di tale normativa, applicando le sanzioni previste all'art. 5

ART. 7

(abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari in contrasto con la presente legge
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.